



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp 136572 - P.IVA

Settore Programmazione Territoriale ed Economica/Ufficio SUAP

Provvedimento del reg. int. N. 32/13/PI del 25/09/2013

Agli atti prot. n. 21839 del 25/09/2013



AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP n. 05/14A (DPR 160/2010)

Il Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica

Vista l'istanza di procedimento unico prot. n. 21839 del 25/09/2013, con riferimento registro interno n. 32/13/PI, presentata da Bicomet spa, con sede legale in Brescia, Via Oberdan 6/A, rivolta ad ottenere l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, per lo stabilimento sito in Piombino, Via Po' 5, composta dai sottoelencati endoprocedimenti:

1. Atto Dirigenziale n. 24 del 20/02/2014 rilasciato dalla Provincia di Livorno;

- Visti:

a) il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

- Visto il Regolamento per l'organizzazione dello sportello unico delle attività produttive del Comune di Piombino approvato con D.G.C. n. 37 del 01/02/2013;

- Vista la proposta formulata del Responsabile del Procedimento in data 26/02/2014;

- Viste:

a) Il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

b) IL DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale, gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 5/12 convertito in L. 35/12;

c) La L.R. 20/06 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e s.m.i.;

d) Il DPGR 46/R del 08/09/08 "Regolamento di attuazione della L.R. 20/06;

- Accertato di avere titolo al rilascio dell'autorizzazione unica SUAP come risulta dalla documentazione allegata all'istanza;

- Vista la documentazione prodotta a corredo della domanda.

RILASCIATA

L'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, per lo scarico delle acque meteoriche contaminate e per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, per lo stabilimento sito in

Piombino, Via Po' 5, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni elencate negli atti n. 21 e 24 rispettivamente del 18/02/2014 e del 20/02/2014 rilasciati dalla Provincia di Livorno e nella disposizione n. 1 del 09/01/2014 rilasciata dall'Autorità Idrica Toscana, allegati alla presente.

La presente autorizzazione unica:

- ⇒ è soggetta alle eventuali prescrizioni indicate negli atti rilasciati dai soggetti titolari dei vari endoprocedimenti interessati al presente procedimento unico, che si intendono tutte espressamente richiamate;
- ⇒ è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000;
- ⇒ abilita in merito agli endoprocedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività;

Sono sempre e comunque fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.

Formano parte integrante ed essenziale della presente autorizzazione unica i documenti di seguito elencati quali provvedimenti finali degli endoprocedimenti rilasciati dagli enti terzi per le rispettive competenze, che restano depositati in copia agli atti della pratica:

- Atto Dirigenziale n. 24 del 20/02/2014 rilasciato dalla Provincia di Livorno agli atti prot. 4829 del 21/02/2014.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. n° 196/2003. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Gli atti inerenti il procedimento unico sono depositati presso gli Uffici dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Piombino accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.


Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Piombino, 29.02.2014

Il Dirigente Settore Programmazione Territoriale ed Economica
(Arch. Camilla Ferrina Feroni)

Il presente atto viene ritirato in data 17.10.2014, da BILUCAGUA MASSIMILIANO
che firma per ricevuta P. Bizzuti

IN STAMPATELLO



Oggetto:
sede leg
Livorno.
Codice a

RILEVA
n.17 del
dalla M

RICHIA
l'art. 58

RICHIA
particol

VISTO
n. 83
denomi

VISTO
la semp
e sugli
febbraia



PROVINCIA DI LIVORNO

DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Unità di Servizio Tutela dell'Ambiente

ATTO DIRIGENZIALE N. 24

DEL 20/02/2014

Oggetto: DPR 59/13.03.2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Soc. Bicomet Spa con sede legale Via Oberdan 6/A Brescia e sede operativa in Via Po, 5 nel Comune di Piombino - Provincia di Livorno.

Codice atto amministrativo: FAMIGLIA 20

IL DIRIGENTE

RILEVATA la propria competenza ai sensi delle disposizioni Presidenziali vigenti (Disposizione Presidenziale n.17 del 04/04/2012) "Conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla Macrostruttura dell'Ente";

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto provinciale;

RICHIAMATA la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 ss.mm.ii. e la L.R. n.40/2009 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 83 del 1.07.2010 e la scheda n. 10 inerente ai procedimenti amministrativi di pertinenza dell'U.S. denominata: "Autorizzazione Unica Ambientale";

VISTO il DPR n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"



CONSIDERATA: la Parte Terza del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. riguardante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. "Norme in materia ambientale";

CONSIDERATA:- la L.R. n. 20/2006 s.m.i. "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" ed in particolare l'art. 4 comma 1 che attribuisce alla Provincia la competenza del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i. "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20";

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 14 aprile 2006, n. 88 ed in particolare la parte II "procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale e per l'autorizzazione integrata ambientale" e la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", in particolare gli artt. 214-216 alla parte IV";

VISTO il DM 05/02/98 e smi "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97";

VISTA la LR 10 del 12/02/2010 e smi "Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza";

VISTA la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

RICHIAMATA la Circolare Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche territoriali e ambientali prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.06 "Entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Allocazione delle competenze";

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n° 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali ed in particolare l'art. 13;

RICHIAMATO il D.Lgs. 04/2008 denominato "correttivo al D.Lgs. 152/2006" con il quale le procedure per l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono passate di competenza dall'Albo Gestori Ambientali alle Province;

VISTO il D.P.R. n.160/2010: " Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento e Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il sottoscritto Dott. Geol. Enrico Bartoletti e che non sussiste conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 - come introdotto dalla L. 190/2012;

RICHIAMATI i seguenti atti dirigenziali:

- A.D. n.100 del 28.06.2011 "Bicomet Spa - sede legale Via Oberdan 6/A Brescia e sede operativa in Via Po, 5 nel Comune di Piombino - Provincia di Livorno. Rinnovo certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e smi rilasciato dalla Provincia di Livorno;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali/urbane/meteoriche contaminate n. 278 del 29.09.2010 rilasciata dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 5 Toscana Costa alla Soc. Bicomet Spa - sede legale Via Oberdan 6/A Brescia e sede operativa in Via Po, 5 nel Comune di Piombino - Provincia di Livorno.

- A.D. n. 77 del 19.05.2011 di provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale rilasciato alla Soc. Bicomet Spa - sede legale Via Oberdan 6/A Brescia e sede operativa in Via Po, 5 nel Comune di Piombino - Provincia di Livorno - rilasciato dalla Provincia di Livorno;

RICHIAMATA l'attribuzione del n. 41 di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata alla Soc. Bicomet spa per l'impianto sito in Via Po 5, Piombino (LI);

PRESO ATTO della nota - atti Provincia di Livorno prot. n. 35173 del 01.10.2013 - con la quale la Società ha richiesto ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett.a) del DPR 59/2013 l'autorizzazione agli scarichi reflui industriali e acque meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di trattamento, cernita e recupero di rottami ferrosi e rifiuti non pericolosi, espletata nello stabilimento ubicato in Piombino, loc. Montegemoli, Via Po, 5;

CONSIDERATE le note della Provincia di Livorno - in Atti Prov.li prot. n. 38207 del 22.10.2013 e prot. n. 42675 del 22.11.2013 - con la quale si richiedevano integrazioni;

PRESO ATTO delle note - atti Provincia di Livorno prot. n. 41738 del 15.11.2013. e prot n. 44326 del 04.12.2013 - con la quale la Società ha fornito le integrazioni di cui sopra;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO altresì che l'ente competente ad esprimersi ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 8 comma 2 della LR 20/2006 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali e urbani nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 13 della stessa norma è l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO);

VISTA la L.R. n. 69/2011 che istituisce l'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed in particolare l'art. 4 che a decorrere dal 1° gennaio 2012, trasferisce le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale all'Autorità Idrica Toscana, istituita ai sensi dell'art. 3 della stessa norma;

VISTA la disposizione con prescrizioni espressa da AIT n. 1 del 09.01.2014: "Nulla osta al rilascio Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche contaminate (Rif. Bicomet Spa, Piombino (LI), Titolare Pennacchi Massimo)" - atti Provincia di Livorno prot. n. 639 del 09.01.2014 - che si allega in copia al presente atto, come Allegato 1 e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso atto;

RITENUTO per quanto riportato in premessa di procedere all'adozione dell'AUA;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

DI ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Soc. Bicomet Spa con sede legale Via Oberdan 6/A Brescia e sede operativa in Via Po, 5 nel Comune di Piombino - Provincia di Livorno, per l'attività di trattamento, cernita e recupero di rottami ferrosi e non e rifiuti non pericolosi, espletata nello stabilimento ubicato in Piombino, loc. Montegemoli, Via Po, 5; per i seguenti titoli abilitativi:



a. autorizzazione agli scarichi reflui industriali e acque meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'attività impianto di trattamento cernita e recupero di rottami ferrosi e non e rifiuti non pericolosi, espletata nello stabilimento ubicato in Piombino, loc. Montegemoli, Via Po, 5; con le prescrizioni contenute nell'allegato n.1 (Nulla Osta rilasciato d'AIT) facente parte integrante del presente atto;

b. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; per l'attività di trattamento, cernita e recupero di rottami ferrosi e non e rifiuti non pericolosi, espletata nello stabilimento ubicato in Piombino, loc. Montegemoli, Via Po, 5; con le raccomandazioni contenute nell'allegato n. 2 (Nulla Osta alla Certificazione D'Iscrizione al registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); facente parte integrante del presente atto.

Con il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dal Suap del Comune di Piombino, l'Atto Dirigenziale n. 100 del 28.06.2011 è sostituito ai sensi dell'art. 2 c. 1 Dpr 59/2013;

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore in particolare dal D.Lgs. 152/2006.

Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni, nullaosta, disposizioni, prescrizioni e quant'altro di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dello stabilimento in oggetto.

Il presente atto non autorizza le opere e/o le strutture connesse e l'eventuale occupazione di suolo pubblico.

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013, ha validità di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento del SUAP. Le modalità per il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale sono quelle previste dall'art. 5 DPR 59/2013.

Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto che il gestore intenderà effettuare dovranno essere comunicate secondo le modalità indicate dall'art. 6 DPR 59/2013.

Del presente atto sono stati redatti due originali, di cui uno inviato al SUAP del Comune di Piombino ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R.59/2013 e l'altro conservato agli atti di questa Amministrazione (Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente");

Il SUAP del Comune di Piombino dovrà trasmettere copia comprensiva della data di notifica del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R.59/2013 al Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente" della Provincia di Livorno e per quanto di competenza ai seguenti Enti:

- ARPAT – Dipartimento di Piombino- Elba;
- Sezione Regionale del Catasto Rifiuti presso ARPAT Firenze;
- Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Toscana;
- Regione Toscana – Settore Rifiuti e Bonifiche;
- Azienda USL 6 – Zona Val di Cornia;
- Polizia Provinciale di Livorno.

DI ISCRIVERE il presente atto nel registro degli Atti Dirigenziali della U.S. 2.2. "Tutela dell'Ambiente, con la conseguente trasmissione ai messi al fine della pubblicazione nell'albo pretorio on-line provinciale

al capo
attament
ubicato i
asciato d

attività c
biliment
2 (Null
rifiuti i
grante de

mbino l
sanzion

zzato, le
ganismi
tà dello

ico.

occorrere
e unica

unicate

fini del
l'altro
servizio

ca del
imento
quanto

con la

4

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

IL DIRIGENTE
Responsabile del procedimento
(Dott. Geol. Enrico Bartoletti)



Autorità Idrica Toscana

Conferenza Territoriale n.5 "Toscana Costa"

DISPOSIZIONE

N° 1 del 09/01/2014

OGGETTO: Nulla Osta al rilascio Autorizzazione Unica Ambientale. Scarico in pubblica fognatura acque meteoriche contaminate. BICOMET S.p.A.

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la richiesta di autorizzazione unica ambientale ricevuta dal SUAP di Piombino, in conformità al citato DPR, in data 03/10/2013 (prot. n.18000/13) e proveniente da Pennacchio Massimo, nato a Pavia (PV) il 30/09/1961 e residente nel Comune di Sarezzo (BS), in Via Dosso della Rovere 13, in qualità di legale rappresentante della ditta "BICOMET S.p.A." con scarico ubicato nel Comune di Piombino, in loc. Montegemoli, via Po'n.5;

CONSIDERATO CHE l'istanza è relativa al rilascio dei seguenti titoli:

- Autorizzazione agli scarichi (capo II, Tit.IV, Sez.II, Parte III del Dlgs 152/2006);
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt.215 e 216 del Dlgs n.152/2006;

CONSIDERATO CHE la richiesta è motivata dallo scarico in pubblica fognatura di competenza del servizio idrico integrato di acque reflue industriali provenienti da:

- Acque di prima pioggia da dilavamento piazzali;

VISTA l'autorizzazione n.278 del 29/09/2010 rilasciata dall'AATO 5 Toscana Costa alla stessa attività per lo scarico in oggetto;

VISTO il D.Lgs 3/04/2006 n. 152, Norme in materia ambientale, ed in particolare per la disciplina delle Autorizzazioni allo Scarico gli artt. da 124 a 127;

VISTA la L.R. Toscana 31/05/06 n. 20, Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, che attribuisce alle AATO la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico reflue industriali ed urbane (art. 5 comma 2) nonché delle acque di prima pioggia e di acque meteoriche contaminate (art. 8, comma 3) in pubblica fognatura nera o mista secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 13 della stessa norma;

VISTA la D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R, Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/06 n. 20, Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente ed in particolare il Titolo IV "Controllo e misurazione degli scarichi in pubblica fognatura" e l'art. 30 "Tariffe del servizio di fognatura e depurazione";

VISTA la L.R. Toscana 28/12/2011 n.69 che istituisce l'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed in particolare l'art.4 che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, trasferisce le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale, all'Autorità Idrica istituita ai sensi dell'art. 3 della stessa norma.

VISTA la determinazione del Dirigente Tecnico n.1 del 16/01/2013 "Attribuzione deleghe ai titolari di posizione organizzativa area pianificazione e controllo" che attribuisce al Responsabile Pianificazione e Controllo della Conferenza Territoriale la delega al rilascio, in qualità di responsabile del procedimento, delle autorizzazioni allo scarico di competenza dell'Ente.

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze – Casella Postale 1485 – Ufficio Postale Firenze 7

Conferenza Territoriale: Viale Carducci n.112 – 57124 Livorno (LI) - Tel. 0586 426222 - Fax 0586 443155

PEC: certificata@pec.ato5acqua.toscana.it – Web: www.autoritaidrica.toscana.it

C.F. e P.Iva 06209860482



Autorità Idrica Toscana

Conferenza Territoriale n.5 "Toscana Costa"

CONSIDERATO che le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dalla suddetta attività risultano acque meteoriche contaminate (AMC), quindi soggette ad autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 20/06, in quanto originate da attività di cui al p.to 5, (depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), colonna A, Tab. 5, All. 5 della citata DPGR 46/R 2008;

ESAMINATA la documentazione a supporto dell'istanza;

VISTO il parere espresso dal Gestore del SII, ASA SpA, comunicatoci con lettera prot. n. 24039 del 08/10/2013, agli atti con prot. n. 18280 del 08/10/2013;

VISTO il parere acquisito ai sensi dell'art. 11 comma 2 della vigente D.P.G.R. Toscana 8 settembre 2008 n. 46/R dal competente Dipartimento ARPAT, prot. n. 83840 del 24/12/2013, agli atti con prot. n. 73 del 03/01/2014;

DISPONE

- 1) Di concedere il nulla osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico delle acque meteoriche contaminate provenienti dalla ditta "BICOMET S.p.A." con scarico ubicato nel Comune di Piombino, in loc. Montegemoli, via Po'n.5;
- 2) Di individuare come Titolare dello Scarico ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D.Lgs 3/04/2006 n. 152, Pennacchio Massimo, nato a Pavia (PV) il 30/09/1961;
- 3) Che lo scarico sia soggetto alle seguenti prescrizioni:

SPECIFICHE:

- a) *Limiti di accettabilità dello scarico: come indicati in Tab. 2 e 4 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione;*
- b) *Deroghe specifiche: nessuna;*
- c) *Assetto reti fognarie interne: presenza di pozzetto sifonato di consegna (art.12, c.2 Regolamento di Fognatura e Depurazione) e presenza di pozzetto di controllo (art.20 Regolamento di Fognatura e Depurazione) a valle dell'impianto di trattamento e prima del conferimento in fognatura;*
- d) *Impianti di pretrattamento: corretta gestione e manutenzione dispositivi trattamento presenti secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione;*
- e) *Strumenti di misura: presenza di strumenti di misura delle portate scaricate in pubblica fognatura con registrazione automatica della massima portata giornaliera e del volume totale scaricato con conservazione biennale dei dati registrati;*
- f) *Altre: nessuna;*

È fatto obbligo al titolare dello scarico di comunicare, entro 15 gg. dall'esecuzione, l'adempimento delle prescrizioni sia all'Autorità (fax 0586-44.31.55) che al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ASA SpA (fax 0586-66.17.46). La mancata comunicazione sarà valutata ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/2006 (Sanzioni Amministrative).

GENERALI:

- g) *divieto di scaricare in pubblica fognatura le sostanze indicate in allegato n° 2 del Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione;*
- h) *Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 con particolare riferimento ai commi 3 (accessibilità ai punti di campionamento) e 5 (divieto di diluizione).*

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze – Casella Postale 1485 – Ufficio Postale Firenze 7
Conferenza Territoriale: Viale Carducci n.112 – 57124 Livorno (LI) - Tel. 0586 426222 - Fax 0586 443155

PEC: certificata@pec.ato5acqua.toscana.it – Web: www.autoritaidrica.toscana.it

C.F. e P.Iva 06209860482

Autorità Idrica Toscana

Conferenza Territoriale n.5 "Toscana Costa"

- 4) il titolare dello scarico dia immediata comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato ogni qual volta si verifichi un fuori uso improvviso o programmato degli impianti di pretrattamento installati, secondo le modalità previste agli artt. 9 (sversamenti accidentali) e 10 (impianti di pretrattamento) del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione.
- 5) che il soggetto autorizzato comunichi al Gestore del SII ASA S.p.A. ed a questa Autorità eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico.


L'Autorità si riserva di proporre all'Autorità competente la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in caso di mancata osservanza delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari del Gestore, fatte salve le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

Servizio Pianificazione e Controllo

Il Responsabile

Ing. Lorenzo Maresca



Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 - 50122 Firenze - Casella Postale 1485 - Ufficio Postale Firenze 7
Conferenza Territoriale: Viale Carducci n.112 - 57124 Livorno (LI) - Tel. 0586 426222 - Fax 0586 443155
PEC: certificata@pec.ato5acqua.toscana.it - Web: www.autoritaidrica.toscana.it
C.F. e P.Iva 06209860482



PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio
Unità di Servizio "Tutela Ambiente"

ATTO DIRIGENZIALE N. 21 DEL 18/02/2014

OGGETTO: BICOMET SPA. SEDE LEGALE: VIA OBERDAN 6/A BRESCIA (BS). SEDE OPERATIVA: VIA PO 5, PIOMBINO (LI)
NULLA OSTA ALLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE AL N. 41 DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 214-216 DEL D.LGS 152/06 E SMI.
CODICE ATTO AMMINISTRATIVO: FAMIGLIA 20

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto provinciale;
- la vigente disciplina statale e della Regione Toscana in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L.241/1990 s.m.i. e la L.R. 40/2009 s.m.i.;
- il Regolamento interno all'Ente "Regolamento sui procedimenti amministrativi" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale N.83 del 01/07/2010 e la scheda n.18 inerente ai procedimenti amministrativi di pertinenza della US denominata "Operazioni di recupero dei rifiuti: iscrizione nel registro delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività "Procedura semplificata";

RILEVATA la competenza dirigenziale ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta Provinciale n.17 del 04.04.2012 "Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previsti dalla macrostruttura dell'Ente" e n. 54 del 12.07.12 "Decreto Presidenziale n. 17 del 04 aprile 2012 relativo al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura dell'Ente- Integrazione e modifica";

RESO NOTO che per il procedimento in oggetto, attinente al nulla osta di certificazione dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata, il Dirigente competente all'emanazione dell'atto nonché Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Ing. Andrea Rafanelli, e che vi è assenza di conflitti d'interesse ex art.6bis della L. n.241/1990, come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", pubblicato sul S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88 ed in particolare la parte II "procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale e per l'autorizzazione integrata ambientale";



gli artt. 214-216 alla parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

VISTO il DM 05/02/98 e smi "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97";

VISTA la LR 10 del 12/02/2010 e smi "Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza";

VISTA la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

RICHIAMATA la Circolare Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche territoriali e ambientali prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.06 "Entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Allocazione delle competenze";

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n° 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali ed in particolare l'art. 13;

VISTA la nota, in atti provinciali prot. n. 35173 del 01/10/2013, con la quale la Soc. Bicomet srl ha richiesto l'attivazione della procedura di cui all'art. 3 c. 1 del DPR 59/2013, che ricomprende anche la comunicazione di recupero rifiuti in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs. 152/06 e smi;

VISTO che la Soc Bicomet srl, con sede legale Via Oberdan 6/A Brescia (BS), è già in possesso, tramite l'AD n. 100 del 28/06/2011, del certificato di iscrizione al N. 41 del registro provinciale delle imprese che effettuano recupero dei rifiuti in procedura semplificata per l'impianto sito in Via Po 5, Piombino (LI) ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/06 e smi;

RICHIAMATA la nota della Soc. Bicomet srl, in atti prov.li prot. n. 44326 del 04/12/2013, nella quale la Soc. dichiara " *che relativamente all'impianto, alle tipologie di rifiuti, ai rispettivi quantitativi, nonché alle operazioni effettuate presso l'insediamento ubicato in Loc. Montegemoli, comune di Piombino (LI), Via Po 5, già autorizzato con AD n. 100 del 28/06/2011 della Provincia di Livorno, nulla è mutato rispetto a quanto comunicato al momento del rinnovo del certificato di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti, con nota in atti prov.li prot. n. 59007 del 23/12/2010, e a quanto riportato alla nota, in atti prov.li prot. n. 24633 del 10/06/2011, di risposta alle prescrizioni dell'atto (AD n.77 del 19/05/2011) e a quelle riportate all'interno del certificato di iscrizione.*";

RITENUTO, visto l'aggiornamento dell'istruttoria dell'ufficio e per quanto sopra, necessario procedere al rilascio del nulla osta di certificazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata alla Soc.Bicomet srl;

VALUTATO che il presente nulla osta di certificazione dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata, visto quanto sopra, risulta non incompatibile con l'interesse pubblico;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

NULLA OSTA

Al rilascio del certificato di iscrizione al n. 41 del registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata alla Soc. Bicomet spa, con sede legale in Via Oberdan 6/A, Brescia (BS) e operativa in Via Po 5, Piombino (LI) che sarà disposto mediante Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) avente durata di anni quindici dalla data del rilascio;

Il certificato d'iscrizione in All.1 è parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Per i punti in cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Società dovrà inviare i rifiuti al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1 suball.1 del D.M. 93/02/98 e s.m.i.

Qualsiasi variazione societaria, dei requisiti personali, delle caratteristiche tecniche dell'impianto devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Provinciale.

Il presente nulla osta sostituisce l'AD n.100 del 28/06/2011, Atto di rinnovo del certificato di iscrizione al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214-216 del DLgs. 152/06 e smi..

Il rilascio del presente nulla osta non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro.

Il rinnovo del presente nulla osta deve essere effettuato secondo le modalità dettate dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che lo ricomprende.

Del presente Atto Dirigenziale sono redatti due originali, di cui uno conservato agli Atti di questa Amministrazione presso il Dipartimento "Ambiente e Territorio" - Unità di servizio "Tutela dell'Ambiente" e l'altro inviato alla U.O. "Valutazione e autorizzazioni uniche ambientali" ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale..

Il Dirigente
Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Andrea Stefanelli





PROVINCIA DI LIVORNO
Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio
Unità di Servizio "Tutela Ambiente"
U.O. Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati

CERTIFICATO D'ISCRIZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA
(Ai sensi degli art.214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi)

Inscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti al Numero:

SE

Società:

Biommet spa

Sede Legale:

Via Oberdan 6/A, Brescia (LI)

Sede Operativa:

Via Po 5, Piombino (LI)

Classe: classe 3 - Superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate

Quantità messa in riserva istantanea totale (t): Quantità messa in riserva annua totale (t/anno):

5570 t

21400 t/anno

Nuova Iscrizione

Rinnovo

Adozione AUA

Modifica/Integrazione



Tipologia dei punti degli allegati al D.M. 05/02/1998 e smi per i quali la Soc. Bicomet spa risulta iscritta:

Tipologia 03.01	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]		
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230		
Codici CER 2002	[100210] [120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [190102] [191202] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [120199]		
Attività di recupero			
	R13 - R4	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	
Finalità dell'attività di recupero	materia prima secondaria per l'industria metallurgica conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	12000 t/anno	Capacità del deposito	4000 t

Tipologia 03.02	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]		
Provenienza	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione		
Caratteristiche del rifiuto	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230		
Codici CER 2002	[110501] [120103] [120104] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191203] [200140] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [120199]		
Attività di recupero			
	R13 - R4	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi	

	infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi		
Finalità dell'attività di recupero	materia prima secondaria per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	900 t/anno	Capacità del deposito	500 t

Tipologia 05.01	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili		
Provenienza	centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209		
Caratteristiche del rifiuto	parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili		
Codici CER 2002	[160106] [160116] [160117] [160118] [160122]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati ad una delle attività di recupero riportate al p.to 05.01.03 dell'all.1 suball.1 del DM 05/02/98 e smi		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3000 t/anno	Capacità del deposito	300 t

Tipologia 05.02	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri privi di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni		
Provenienza	impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi della legge 27 marzo 1997, n. 257 e successive normative di attuazione, qualora le carcasse contengano amianto all'origine		
Caratteristiche del rifiuto	parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose come presenti all'origine quali accumulatori, oli, fluidi refrigeranti		
Codici CER 2002	[160117] [160118]		
Attività di recupero	R13 - R4	messa in riserva di rifiuti con separazione dei componenti riutilizzabili, separazione dei componenti pericolosi, separazione delle frazioni metalliche recuperabili per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria metallurgica	
Finalità dell'attività di recupero	componenti di mezzi mobili rotabili per trasporto terrestre (assali, ruote, ecc.) utilizzabili per lo scopo originario: metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	400 t/anno	Capacità del deposito	50 t

Tipologia 05.07	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto		
Provenienza	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici		
Caratteristiche del rifiuto	fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%		
Codici CER 2002	[170402] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati ad una delle attività di recupero riportate al p.to 05.07.03 dell'all.1 suball.1 del DM 05/02/98 e smi		

Quantità massima di rifiuto recuperabile	100 t/anno	Capacità del deposito	10 t
--	------------	-----------------------	------

Tipologia 05.08	spezzoni di cavo di rame ricoperto		
Provenienza	scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica		
Caratteristiche del rifiuto	spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%		
Codici CER 2002	[170401] [170411]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati ad una delle attività di recupero riportate al p.to 05.08.03 dell'all.1 suball.1 del DM 05/02/98 e smi		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	1000 t/anno	Capacità del deposito	200 t

Tipologia 05.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC		
Provenienza	raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi		
Caratteristiche del rifiuto	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT		
Codici CER 2002	[160214] [200136]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati ad una delle attività di recupero riportate al p.to 05.19.03 dell'all.1 suball.1 del DM 05/02/98 e smi		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	500 t/anno	Capacità del deposito	250 t

Tipologia 10.02	pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma		
Provenienza	industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica		
Caratteristiche del rifiuto	pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme		
Codici CER 2002	[160103]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad impianti autorizzati ad una delle attività di recupero riportate al p.to 10.02.03 dell'all.1 suball.1 del DM 05/02/98 e smi		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	3500 t/anno	Capacità del deposito	60 t - mc

Il presente certificato è costituito da n. 4 pagine.

Il Dirigente
 Responsabile del procedimento
 Dott. Ing. Andrea Rafanelli